



Il Presidente

Al Presidente della IV Commissione consiliare permanente "Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio"

E p.c. Segretario generale vicario

Oggetto: Proposta di legge regionale n. 94 del 9 ottobre 2023 concernente "ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2022 N. 14 (DISCIPLINA DEGLI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI)". Richiesta parere ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

La Commissione "Urbanistica, politiche abitative, rifiuti", nella seduta del 16 ottobre 2023, ha rinviato all'Aula la proposta di legge regionale n. 94 del 9 ottobre 2023 concernente: ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2022 N. 14 (DISCIPLINA DEGLI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI).

L'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale al comma 1 stabilisce che tutte le proposte di legge regionale implicanti entrate o spese, come quella sopra riportata, sono assegnate anche alla Commissione competente in materia di bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario che, ai sensi del comma 2, *"è sempre allegato alla relazione scritta per l'Aula"*.

Poiché il Consiglio regionale sarà convocato alle ore 10.00 di mercoledì 25 ottobre 2023 anche per esaminare la proposta di legge regionale n. 94, si invita la Commissione in indirizzo, al fine di garantire la programmazione dei lavori dell'Aula, ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento.

F.to
Antonio Aurigemma



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 94 del 9 ottobre 2023

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 607
DEL 6 OTTOBRE 2023

***ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2022 N. 14
(DISCIPLINA DEGLI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI)***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: X – IV - I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 2023)**

L'anno duemilaventitrè, il giorno di venerdì sei del mese di ottobre, alle ore 11.44 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ghera, Maselli, Regimenti e Rinaldi.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Palazzo e Schiboni.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli e Righini.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Righini.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 607

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: “Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022 n. 14 (Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani)”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale del 30 marzo 2023 n. 1 concernente “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la Legge Regionale del 30 marzo 2023 n. 2 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 132, concernente: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 133, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2023-2025, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”;

VISTA la legge regionale 31 luglio 2023, n. 8, recante: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie”;

VISTA la nota a firma del Direttore generale prot. n. 866060 del 1 agosto 2023, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

VISTA la Legge Regionale 14 agosto 2023, n. 10 concernente “Assestamento di bilancio 2023-2025 – Disposizioni varie”;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, in particolare la Parte IV, Titolo I;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 5 agosto 2020, n. 4, nel quale ai sensi dell'art.199 comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono stati delimitati i cinque ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale;

VISTA la legge regionale n. 14 del 25 luglio 2022, recante “Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”, con la quale è stata disciplinata la costituzione, l'attività e l'organizzazione degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali delimitati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, cui affidare la gestione integrata dei rifiuti urbani per i cinque ambiti territoriali ottimali (ATO) con le province e che ha stabilito, all'art. 4 comma 2, l'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti individuando due distinti ATO, uno per il territorio di Roma Capitale e uno per il restante territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, per la gestione in forma separata del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nei rispettivi territori;

VALUTATA l'esigenza di apportare disposizioni di aggiornamento e modificazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, anche relativamente alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Decisione n. DEC34 del 28.09.2023 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l'aggiornamento e la revisione del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020.”

VISTO in particolare l'art. 200 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., recante "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", che recita ai commi 1 e 7:

- *“1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:*
 - a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;*
 - b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;*
 - c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;*
 - d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;*
 - e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;*
 - f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.”;*
- *“7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.”;*

RITENUTO, pertanto necessario, in ragione della necessità di aggiornare il Piano di gestione dei rifiuti anche relativamente alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, abrogare le disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 14 del 25 luglio 2022 volte a disciplinare l'istituzione degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali;

VISTA la Proposta di Legge Regionale concernente la “Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022 n. 14 (Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani)”, che si compone di n. 3 articoli allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della proposta di legge, dal quale si evince che dall'attuazione della legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo, con nota prot. n. 1093646 del 03/10/2023, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis, del Regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche e integrazioni, il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale in oggetto;

VISTA la relazione illustrativa della proposta di legge e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della l. r. n. 11/2020, allegata quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di procedere all'adozione della proposta di legge concernente "Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022 n. 14 (Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani)", composta da n. 3 articoli e corredata della relazione illustrativa e della Relazione Tecnica, da sottoporre all'esame del Consiglio Regionale;

PRESO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale,

- di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022 n. 14 (Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani)", composta di n. 3 articoli, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022 n. 14 (Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani)”

Art. 1

(Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 “Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r.14/2022, tenuto conto della necessità di procedere all’aggiornamento ed alla revisione del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4.

Art. 2
(Clausola di non onerosità)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



**REGIONE
LAZIO**

Assessorato Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei
rifiuti, Demanio e Patrimonio

L'Assessore

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Abrogazione della legge regionale n. 14 del 25 luglio 2022 recante la disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”

RELAZIONE

La proposta di legge prevede l’abrogazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14 del 25 luglio 2022 che disciplina la costituzione, l’attività e l’organizzazione degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani, individuati dal Piano regionale.

L’intervento normativo in esame risponde alla esigenza di apportare disposizioni di aggiornamento e modificazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4.

Al riguardo, infatti, il processo che determina l’adozione del modello di governo degli ambiti territoriali ottimali consegue all’adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti predisposto secondo i principi e obiettivi stabiliti nella Parte IV, Titolo I, del d.lgs. 152/2006 che disciplinano il ciclo della gestione dei rifiuti. La vigente normativa nazionale stabilisce che il ciclo dei rifiuti è organizzato in ambiti territoriali ottimali, istituiti dalla Regioni con il piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006.

L’adozione del Piano regionale deve soddisfare l’attuazione dei principi individuati dal legislatore nazionale ed in particolare la gestione dei rifiuti deve avvenire:

1) ai sensi dell’articolo 178 del d.lgs. 152/2006:

a) in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio “chi inquina paga”;

b) secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

2) ai sensi dell’articolo 179, comma 1 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della seguente gerarchia a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.

Il Piano regionale di cui all’art. 199 del d.lgs. 152/2006 è quindi organizzato secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 200 ossia su base territoriale in ambiti (ATO) definiti nel Piano medesimo al fine di rispondere ai richiamati principi e nel rispetto dei criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.



Inoltre, il Piano è adottato sulla base di una attività di programmazione e pianificazione che prevede il coinvolgimento delle province e dei comuni interessati.

Tale processo può altresì prevedere, ai sensi del comma 7 dell'art. 200 del d.lgs. 152/2006, l'adozione di modelli alternativi anche in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove le regioni predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.

In tale prospettiva, la presente proposta di legge intende abrogare le disposizioni introdotte nella precedente legislatura volte a disciplinare l'istituzione degli enti di governo degli ambiti territoriali in ragione della necessità di aggiornare e revisionare il Piano di gestione dei rifiuti, anch'esso approvato nella scorsa legislatura ma che risente della oggettiva necessità di un profondo adeguamento. Il modello organizzativo scelto e l'individuazione degli ambiti ottimali sono infatti conseguenti al Piano stesso e, pertanto, l'obiettivo della revisione e dell'aggiornamento del Piano vigente implica il superamento dello schema già definito. Ciò anche allo scopo di intraprendere un percorso che in attuazione delle linee guida dello Stato di cui al richiamato art. 195, preveda il coinvolgimento degli enti locali e delle realtà sociali ed associative che a vario titolo operano in tale contesto.

La proposta di legge consta di tre articoli:

- l'articolo 1 prevede l'espressa abrogazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14 del 25 luglio 2022;
- l'articolo 2 reca la clausola di non onerosità;
- l'articolo 3, infine, regola l'entrata in vigore della legge.

L'Assessore Regionale
Fabrizio Ghera

PL concernente: “Abrogazione della legge regionale n. 14 del 25 luglio 2022 recante la disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale, si compone di tre articoli e dispone l’abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani).

Come si ricorderà, la l.r. n. 14/2022 non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la Regione esercita esclusivamente funzioni di vigilanza e controllo sulla attività svolta dagli EGATO, quali enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica, il cui patrimonio è espressamente previsto dalla normativa predetta ed i cui costi di funzionamento sono coperti dalla tariffa di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (come, da ultimo, chiarito dalla Delibera 3 agosto 2021, n. 363/2021/rif dell’Autorità di regolazione per energia reti e Ambiente), senza la partecipazione finanziaria da parte della Regione.

Dunque, tenuto conto che la proposta di legge in oggetto è abrogativa della l.r. n. 14/2022, dalla medesima PL non derivano oneri a carico del bilancio regionale ed all’articolo 2 è stata inserita un’apposita clausola di non onerosità, ai sensi del comma 6 dell’articolo 41 della l.r. n. 11/2020.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Non è stata argomentata, in quanto dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Non è stata argomentata, in quanto dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale, come stabilito ai sensi dell’articolo 2 (Clausola di non onerosità) della PL.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, dalla PL in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

PL concernente: “Abrogazione della legge regionale n. 14 del 25 luglio 2022 recante la disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>Totale 2023-2025</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>Totale 2023-2025</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-

PL concernente: “Abrogazione della legge regionale n. 14 del 25 luglio 2022 recante la disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”

Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

DOTT. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Angelilli Roberta)